

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 039/CSA– RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. RENATE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CEVOLI ROBERTO SEGUITO GARA RENATE/SUDTIROL DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017)

Con atto, spedito in data 25.10.17, la Società A.C. Renate Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.17 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara A.C. Renate Calcio/F.C. Sudtirolo, disputatasi in data 22.10.2017, era stata irrogata, a carico dell'allenatore della predetta Società, Cevoli Roberto, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.C. Renate Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato quanto alla determinazione della sanzione.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e dell'Assistente arbitrale che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Cevoli; al proposito, si evidenzia l'inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l'art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all'utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell'errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Quanto, invece, alla sanzione irrogata, questa Corte ritiene che, ferma restando la qualificazione come irrispettosa della prima condotta, posta in essere dal Cevoli all'indirizzo dell'Assistente Arbitrale, la seconda condotta, posta in essere dal Cevoli all'indirizzo del Direttore di Gara, sebbene censurabile per il carattere scurrile delle parole pronunciate, non meriti di essere sanzionata con la squalifica per una ulteriore giornata di gara, atteso il carattere irrispettoso e non ingiurioso della stessa.

In definitiva, sulla scorta di una valutazione attenuata consentita dalla non particolare gravità delle condotte poste in essere, questa Corte reputa equo rideterminare la misura della squalifica in due giornate complessive, alle quali si perviene in considerazione della unicità del contesto spazio temporale nel quale si sono verificate le condotte e della loro non particolare gravità.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo, come in epigrafe proposto dalla Società A.C. Renate Calcio S.r.l. di Lecco e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nei confronti

dell'allenatore della stessa Società, sig. Cevoli Roberto, nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CARRARESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 1.000,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell'incontro Giana Erminio/Carrarese disputato il 15.10.2017, persone non identificate ma riconducibili alla società Carrarese Calcio 1908, tentavano di entrare indebitamente negli spogliatoi prima dell'orario consentito. A fronte del rifiuto degli addetti federali rivolgevano loro frasi irrispettose.

Avverso tale provvedimento il Calcio Padova ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 17.10.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2017, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ TURRIS CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LIBERTI GIOVANNI SEGUITO GARA TURRIS/SARNESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Liberti Giovanni.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Turris/Sarnese, disputata il 15.10.2017, il Calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Fabio Pirrotta "mentre si trovava nel campo a gioco fermo si abbassava i pantaloni verso la Tribuna e orinava, oltre a porre in essere dei gesti scurrili e osceni con il proprio pene".

Contro tale provvedimento la Società Turris ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 20.10.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Turris deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva gravosità e severità della punizione comminata e assenza di volontà di ledere il prestigio della tifoseria della squadra ospitata;

- sussistenza di circostanze attenuanti e mancanza di recidiva;

Conclusivamente la Società reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale, contrariamente a quanto sostiene la Società Turrus nel proprio ricorso, si evince che il calciatore Liberti Giovanni ha posto in essere una condotta lesiva del prestigio della tifoseria della squadra ospitata e riprovevole sul piano della correttezza e buon costume.

I gesti del calciatore rivestono un carattere di oscenità inconsueto e impensabile in un contesto sportivo in presenza di moltissime persone che assistono ad una competizione sportiva, connotando una condotta con un grado di offensività enorme. In considerazione di ciò appaiono rilevanti le dichiarazioni del Presidente della squadra avversaria, come prodotte dal ricorrente.

Per quanto riguarda l'asserzione della Società Turrus secondo cui in casi simili è stata inflitta una sanzione inferiore, è da rilevare che le fattispecie comportamentali non sono mai uguali e identiche, per cui fare dei raffronti appare molto difficile.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Turrus Calcio A.S.D. di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA S.R.L./POTENZA CALCIO DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Bertolo Francesco.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Aversa Normanna S.R.L./Potenza, disputata il 22.10.2017, il Calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Matteo Centi "colpiva a gioco fermo con una testata volontaria un calciatore avversario.

Contro tale provvedimento la Società Potenza ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 25.10.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Aversa Normanna S.R.L. deducendo i seguenti motivi:

- errata valutazione della condotta del calciatore. Contraddittorietà tra il rapporto del direttore di gara e la decisione del Giudice Sportivo;
- sussistenza di circostanze attenuanti e mancanza di recidiva;
- disparità di trattamento nel medesimo comunicato ufficiale.

Conclusivamente la Società reclamante chiede la riduzione della squalifica.

Il reclamo è fondato e va accolto e, per l'effetto, il Collegio riduce la squalifica da 3 a 2 giornate di gara.

In particolare, il Collegio all'odierna udienza ha sentito l'arbitro della gara Aversa Normanna S.R.L./Potenza, sig. Matteo Centi, il quale ha ulteriormente approfondito e precisato la condotta antisportiva posta in essere dal Calciatore Bertolo Francesco.

Detta condotta si è manifestata attraverso una testata reciproca con altro calciatore, non avente quel carattere di violenza che appariva ad una prima ricostruzione della vicenda.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza e, per l'effetto, riduce la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIATORE CADAU ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/NUORESE DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)
effettiva di gara.

Il sig. Alessandro Cadau, calciatore tesserato con la società Nuorese calcio 1930, ha proposto reclamo, avverso la sanzione, inflitta il giorno 25.10.2017, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con la quale il predetto è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara perché, nel corso della gara F.C.Aprilia/ Nuorese Calcio 1930, del 22.10.2017, ha tenuto una condotta violenta.

In particolare, il calciatore veniva sanzionato “ per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata alla nuca”:

Contro tale determinazione il calciatore proponeva ricorso in appello.

Nei motivi di gravame la parte offriva una ricostruzione fattuale volta a segnalare la mancanza della condotta violenta nell’atto sanzionato dal giudice di gara.

Il comportamento in questione nasce con il recupero del pallone, uscito dal terreno di giuoco, da parte dell’attuale appellante, in qualche modo ostacolato dall’avversario, così che il censuato comportamento non era diretto a colpire quest’ultimo, bensì era teso a spostarlo proprio per una pronta ripresa del giuoco.

Conferma l’assunto, a dire dell’appellante, il fatto che nessun nocumento ha patito il giocatore avversario, che ha continuato la gara senza alcun intervento dei sanitari.

La Corte ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, sentire sul punto il direttore di gara.

Lo stesso ha precisato che il comportamento del sig. Cadau non era mosso da intento violento, ma volto esclusivamente al recupero del pallone.

Tanto premesso la Corte, pur censurando in sé l’episodio contestato, ritiene equo, anche alla luce delle precisazioni del direttore di gara, ridurre la sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cadau Alessandro e, per l’effetto, riduce la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio